

TORNATA DEL 30 MARZO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. Risultamento della votazione per la nomina della Giunta di vigilanza al debito pubblico — Votazione ed approvazione di tre disegni di legge per spese nuove e maggiori sui bilanci del 1858 e 1859 — Relazione sull'elezione del collegio di Duing, e convalidazione — Presentazione di un disegno di legge del ministro guardasigilli per modificazione alla pianta del personale dell'ordine giudiziario — Discussione del disegno di legge per la riforma della tassa-patenti nella parte che concerne i procuratori — Lettera del deputato Garibaldi che domanda si soprasseda — Proposizione sospensiva della discussione del deputato Arnulfo, oppugnata dai deputati Boggio relatore e Pescatore, e dal ministro per le finanze, e appoggiata dai deputati Ara e Michelini G. B. — È rigettata — Emendamenti proposti dal ministro per le finanze, e dai deputati Boggio relatore e Pescatore — Osservazioni del deputato Castagnola — È approvato l'articolo 1 con emendamento del deputato Pescatore — Aggiunta del deputato Ameglio alla tabella, combattuta dal relatore Boggio.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

LOUABAZ, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

6650. Rossi Giovanni Battista, di Cambiano, ricorre alla Camera per ottenere che all'unico suo figlio Giacomo, della classe 1828, assentato nel 3° reggimento di fanteria, e dopo la campagna del 1848 rimandato in congedo illimitato, stato ora richiamato al servizio, gli venga accordato il congedo assoluto per esercire presentemente in Leyni il notariato.

6651. Dona Antonino presenta una petizione mancante dei requisiti voluti dal regolamento.

6652. Diversi membri delle società operaie chiedono un provvedimento legislativo per l'istruzione elementare obbligatoria.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Devo dare notizia alla Camera che nella votazione seguita per la nomina dei tre membri componenti la Commissione di vigilanza dell'amministrazione del debito pubblico, le schede rinvenute furono 112.

Di Revel Ottavio ebbe voti 34; Depretis, 26; Giovanola, 24; Casaretto, 22; Daziani, 15; Bottero, 15; Monticelli, 14; Arnulfo, 13; Chiavarina, 12; Della Motta, 12; Sappa, 10; Del Carretto, 10; gli altri andarono dispersi.

Quindi, giusta la deliberazione presa nella tornata di ieri, che l'elezione si sarebbe intesa fatta a maggioranza relativa, i tre componenti la Commissione sarebbero i deputati Di Revel Ottavio, Depretis e Giovanola.

CASALIS. Fra le petizioni, di cui si è letto testè il sunto, avviene una di un certo Rossi Giambattista di Cambiano, il quale ricorre per ottenere che sia concesso l'assoluto congedo all'unico suo figlio.

Questa petizione, essendo fondata su qualche punto di diritto della nostra legislazione militare, che io credo essere giusto di bene definire non solo nell'interesse del petente, ma sì di tutti coloro che trovansi nello stesso caso, prego la Camera di dichiararla d'urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, sarà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

VOTAZIONE DI DUE SCHEMI DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI MAGGIORI SPESE SUI BILANCI DEL 1858.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la convalidazione di maggiori spese sul bilancio del 1858. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 279 e 300.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione delle varie categorie.

(Sono approvate senza discussione le seguenti categorie:)

Ministero di finanze. — Spese ordinarie. — *Assegnazioni pel servizio del debito pubblico.* — Categoria 19 bis. *Interessi ed estinzione del capitale rappresentante l'antica carta monetata di Sardegna tolta dal corso* (Legge 27 febbraio 1856 e decreto reale del 29 agosto 1858), lire 28,228 98.

Categoria 110 ter. *Spese per l'emissione delle cedole al portatore*, autorizzata con decreto reale del 4 luglio 1858, lire 7078 80.

Ministero di grazia e giustizia. — Spese ordinarie. — *Spese diverse e comuni.* — Categoria 20. *Impiegati fuori pianta ed impiegati in aspettativa*, lire 2416 40.

Ministero dell'estero. — Spese ordinarie. — *Ministero.* — Categoria 3. *Carta e stampa di passaporti*, lire 2548 73.

Legazioni e Consolati. — Categoria 12. *Viaggi di agenti diplomatici e consolari*, lire 4191 90.

Categoria 13. *Spese di corrispondenza*, lire 5302 08.

Spese straordinarie. — Categoria 23. *Indennità pel riscatto dei dazi del Sund ed interessi relativi*, lire 168 13.

Ministero dell'istruzione pubblica. — Spese ordinarie. — *Spese varie e casuali.* — Categoria 30. *Assegnamenti d'aspettativa*, lire 201 68.

Ministero dei lavori pubblici. — Spese ordinarie. — *Porti, spiagge e fari.* — Categoria 24. *Spese di miglioramento al porto di Savona*, lire 15,412 15.

Poste. — Categoria 48. *Provvista di utensili e mobili*, lire 35,000.

Categoria 53. *Fitto degli uffizi*, lire 512 50.

Categoria 57. *Indennità fisse*, lire 6100.

Spese straordinarie. — *Porti, spiagge e fari.* — Categoria 94. *Costruzione della torre di un faro nell'isolotto dei Cavoli*, lire 28,688 41.

Categoria 96. *Torre pel nuovo faro all'isolotto dell'Asinara*, lire 10,000.

Strade ferrate. — Categoria 116. *Tronco da Vespolate a Novara*, lire 21,161 29.

Categoria 117. *Sezione da Novara ad Arona*, lire 40,311 97.

Categoria 118. *Lavoro di ristauvo alla strada ferata tra Borgo Ticino ed Arona*, lire 9965 91.

Categoria 121. *Armamento della via da Novara ad Arona*, lire 5473 73.

Ministero della guerra. — Spese ordinarie. — *Amministrazione.* — Categoria 3. *Intendenze militari*, lire 54,335.

Somministranze in natura. — Categoria 46. *Foraggi*, lire 344,000.

Servizio del genio militare dello stato maggiore. — Categoria 58. *Manutenzioni e riparazioni alle fabbriche militari*, lire 21,000.

Categoria 66. *Miglioramento delle fabbriche militari*, lire 4000.

Spese straordinarie. — Categoria 88. *Fortificazioni a Casale*, lire 88,000.

Ministero della marina. — Spese ordinarie. — *Amministrazione.* — Categoria 6. *Amministrazione della marina mercantile*, lire 500.

Servizi sanitari militari. — Categoria 12. *Corpo sanitario e giornate di cura all'ospedale*, lire 12,271 76.

Corpi o stabilimenti militari. — Categoria 15. *Corpo reale equipaggi*, lire 38,173 50.

Categoria 17 bis. *Scuole di nautica della marina mercantile* (Personale), lire 1511 23.

Categoria 17 ter. *Scuola di nautica della marina mercantile* (Spese d'uffizio ed altre), lire 2348 29.

Stabilimenti di pena. — Categoria 19. *Bagni marittimi* (Personale), lire 27,416 85.

Navigazione dei regi legni. — Categoria 21. *Campagne di mare*, lire 40,000.

Servizi diversi. — Categoria 27. *Spese di cancelleria ed altre ad uffizi militari*, lire 1000.

Spese straordinarie. — Categoria 37. *Lavori straordinari nei fabbricati marittimi*, lire 24,000.

PRESIDENTE. Pongo ai voti gli articoli di approvazione della legge:

« Art. 1. Sono approvate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta alle spese stanziate nel bilancio 1858, autorizzate in via provvisoria per decreti reali in senso dell'articolo 23 della legge 23 marzo 1853, rilevanti alla complessiva somma di lire 750,305 83, ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1858, in conformità del quadro A unito alla presente legge. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Sono approvate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi scaduti, autorizzate in via provvisoria per decreti reali a termini della succitata legge 23 marzo 1853 nella complessiva somma di lire 131,013 46, ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1858, in conformità del suddetto quadro A. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. In compenso di una parte delle maggiori spese, di cui ai precedenti articoli, sono annullati sul bilancio 1858 dei crediti per la complessiva somma di lire 83,194 52, ripartitamente fra le diverse categorie descritte nell'annesso quadro B. »

(La Camera approva.)

Viene in seguito la legge per maggiori spese e spese nuove al bilancio 1858. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 311 e 341.)

La discussione su questo progetto di legge è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione delle varie categorie.

(Segue lettura delle categorie seguenti le quali vengono approvate senza discussione:)

Ministero delle finanze. — Spese ordinarie. — *Assegnazioni pel servizio del debito pubblico.* — Categoria 12. *Debito redimibile 5 per cento* (Leggi 12 e 16 giugno e 3 ottobre 1849, 1° febbraio, 12 luglio e 13 dicembre 1850, 14 aprile e 11 maggio 1854), lire 1,402,129 98.

Categoria 21 bis. *Interessi alla Cassa dei depositi sulle somme da essa versate in conto corrente colle finanze dello Stato*, lire 1657 64.

Categoria 34. *Stipendi e competenze fisse del personale superiore delle contribuzioni dirette e dei pesi e delle*

misure giusta i regi decreti 29 agosto 1851, 2 novembre 1853 e 9 settembre 1854, lire 54,770 22.

Categoria 37. *Fitti di locali per gli uffici delle contribuzioni dirette*, lire 70.

Categoria 39. *Spese di riscossione delle contribuzioni dirette* (Materiale), lire 85,312 40.

Servizio dell'insinuazione e del demanio. — Categoria 56. *Spese diverse in servizio dell'insinuazione e del demanio*, lire 408 24.

Servizio delle dogane. — Categoria 62. *Personale* (Dogane), lire 806 66.

Servizio dell'amministrazione del debito pubblico. — Categoria 110. *Spese per la rinnovazione quinquennale dei vaglia delle rendite 3 per cento 3 febbraio 1853 e 5 settembre 1848, 12 e 16 giugno 1849*, lire 4734 60.

Spese straordinarie. — Categoria 148ter. *Somministrazioni di viveri fatte dall'anno 1821 al 1832 per conto della regia azienda ai carcerati di San Pancrazio in Cagliari*. (Credito del notaio Puxeddu e figli in forza di atto di transazione 15 luglio 1858, lire 30,000.)

Categoria 148quater. *Buonificazione agli eredi del fu Salvatore Rossi in dipendenza dell'appalto della tonnara di Flumentorgiu in Sardegna*, lire 24,453 59.

Categoria 166. *Ampliazioni e restauri al castello del Valentino in occasione dell'Esposizione nazionale del 1858*, lire 13,855 64.

Ministero dell'interno. — Spese ordinarie. — *Intendenze provinciali*. — Categoria 21. *Fitto dei locali*, lire 2138 18.

Opere pie e fanciulli esposti. — Categoria 28. *Spese diverse*, lire 3300 64.

Carceri di pena. — Categoria 35. *Riparazioni ordinarie*, lire 1570 56.

Carceri giudiziarie. — Categoria 38. *Spese di mantenimento e diverse*, lire 1600 56.

Categoria 39. *Trasporto dei detenuti sotto processo*, lire 2828 39.

Sicurezza pubblica. — Categoria 47. *Fitto dei locali di ufficio e d'alloggio e minute riparazioni*, lire 6335 95.

Categoria 48. *Casermaggio dei carabinieri reali*, lire 950.

Spese comuni a tutti i rami. — Categoria 58. *Spese di posta-lettere*, lire 683 71.

Categoria 59. *Assegnamenti d'aspettativa*, lire 3611 91.

Spese straordinarie. — Categoria 61. *Maggiori assegnamenti*, lire 813 87.

Categoria 62. *Emigrazione italiana*, lire 293.

Ministero dei lavori pubblici. — Spese ordinarie. — *Acque, ponti e strade*. — Categoria 14 bis. *Spese di miglioramento. Strada nazionale da Savona a Fossano*, lire 7193 98.

Categoria 61-B. *Spese di miglioramento. Porto di San Giovanni*, lire 333 71.

Categoria 61-D. *Pensioni di riposo*, lire 244 44.

Spese straordinarie. — *Strade ferrate* (Spese di costruzione). — Categoria 109. *Stazione di Torino*, lire 5000.

PRESIDENTE. Da ora lettura dell'articolo 1 di questo progetto di legge: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 311.)

« Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta alle spese stanziare nel bilancio 1858 per la complessiva somma di lire 1,609,811 85, ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro annesso alla presente legge. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi scaduti per la complessiva somma di lire 45,285 92, ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1858 in conformità del quadro suddetto. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Si passerà ora alla votazione delle due leggi per squitino segreto.

Risultamento della votazione sul progetto di legge per convalidazione di maggiori spese al bilancio 1858:

Presenti e votanti	104
Maggioranza	53
Voti favorevoli	79
Voti contrari	25

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per maggiori spese e spese nuove al bilancio 1858:

Presenti e votanti	104
Maggioranza	53
Voti favorevoli	80
Voti contrari	24

(La Camera approva.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DEL 1859.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'approvazione di spese nuove e maggiori spese al bilancio 1859. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 350 e 358.)

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, darò lettura delle varie categorie.

(Le categorie seguenti sono approvate senza discussione:)

Ministero delle finanze. — Spese ordinarie. — *Assegnazioni pel servizio del debito pubblico*. — Categoria 13. *Debito redimibile 5 per cento* (Leggi 12-16 giugno e 3 ottobre 1849; 1° febbraio, 12 luglio e 13 ottobre 1850; 14 aprile e 11 maggio 1854; 13 maggio e 1° luglio 1857), lire 2,724,000.

Categoria 20 bis. *Interessi ed estinzione del capitale rappresentante l'antica carta monetata di Sardegna tolta dal corso* (Legge 27 febbraio 1856 e decreto reale 29 agosto 1858), lire 28,228 98

Amministrazione del debito pubblico. — Categoria 111. *Spese per la rinnovazione quinquennale delle cedole al portatore del debito 5 per cento* (di creazione 12, 16 giugno 1849), lire 2000.

Ministero dei lavori pubblici. — Spese ordinarie. — *Acque, ponti e strade.* — Categoria 25. *Spese di miglioramento. Strada nazionale da Alba a Bra,* lire 9000.

Ministero della guerra. — Spese ordinarie. — *Servizi d'artiglieria.* — Categoria 52. *Direzioni delle polveriere,* lire 40,158.

Ministero della marina. — Spese ordinarie. — *Amministrazione.* — Categoria 6. *Amministrazione della marina mercantile,* lire 1000.

Corpi e stabilimenti militari. — Categoria 17 bis. *Scuole di nautica per la marina mercantile (Personale),* lire 7600.

Categoria 17 ter. *Scuole di nautica per la marina mercantile (Materiale),* lire 2400.

Servizi diversi. — Categoria 27. *Spese di cancelleria ed altre ad uffici militari,* lire 2000.

Spese straordinarie. — Categoria 37. *Lavori straordinari nei fabbricati marittimi,* lire 27,970.

PRESIDENTE. Leggo ora l'articolo 1 di questo schema di legge: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 350.)

« Sono approvate tante spese nuove e maggiori spese in aggiunta alle spese stanziato nel bilancio 1859 per la complessiva somma di lire 2,844,356 98, ripartitamente fra le diverse categorie, in conformità del quadro **A** unito alla presente legge. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 2. In compenso di una parte delle maggiori spese, di cui al precedente articolo, sono annullati sul bilancio 1859 dei crediti per la complessiva somma di lire 10,000, ripartitamente fra le diverse categorie descritte nell'annesso quadro **B**. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Si passa alla votazione per squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	102
Maggioranza	53
Voti favorevoli	74
Voti contrari	28

(La Camera adotta.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mazza per riferire sopra una elezione.

MAZZA, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sulla elezione del collegio di Duing.

Questo collegio si divide in tre sezioni, nelle quali sono iscritti complessivamente 879 elettori. Di questi votarono 503, ed ebbero in tutto: il signor Girod di Montfalcon, voti 357; il signor Sommeiller, voti 71; il signor Agnelet Giuseppe, voti 58; il signor Blanc Eugenio, voti 16; e fu annullata una scheda. Conseguentemente il signor Girod di Montfalcon, avendo

conseguito la maggioranza voluta dalla legge, fu proclamato deputato.

Per quanto risulta dai verbali, non ci furono irregolarità. Solo, nella sezione principale del collegio di Duing, si reclamò da parte di un elettore che sul tavolo destinato due elettori scrivessero contemporaneamente la loro scheda. Il presidente diede immediatamente ordine che venisse a questo riguardo osservata la legge, e le schede fossero scritte separatamente. Ne risulta dal processo verbale che questa disposizione del presidente sia stata quindi trasgredita.

Protestò inoltre il medesimo che uno degli elettori chiamati non avrebbe avuto qualità per dare il voto. Ma tosto il presidente dell'ufficio interrogò il sindaco e gli elettori del paese cui apparteneva l'elettore di cui si contestava la qualità: e tanto il sindaco che gli elettori interrogati convennero unanimemente circa la detta qualità che aveva quell'elettore per dare il suo voto. Inoltre lo stesso elettore presentò un certificato d'iscrizione, che serve a dimostrare viemmeglio la sua contestata qualità.

Comunque sia, al postutto, qualunque peso si volesse pur dare a queste opposizioni, esse non infirmerebbero per nulla la grande maggioranza dei voti ottenuti dal signor Girod di Montfalcon sopra gli altri concorrenti, poichè, infatti, egli ebbe 357 voti contro 71, 58, e 16.

Una più grave protesta venne sporta al ministro dell'interno, la quale riguarda principalmente i tre seguenti capi. I due primi non meritano, secondo il vostro ufficio, una grande considerazione; il terzo è sicuramente assai più grave. Il primo di questi capi si è che l'ufficio elettorale avrebbe ordinato di annullare una scheda contenente il nome di Agnelet Giuseppe di Parigi, e che sarebbesi protestato contro questo annullamento pronunziato dall'ufficio, senzachè tuttavia si fosse tenuto conto di tale protesta.

Considerando ciò nondimeno che, quand'anche si volesse tenere conto di quel voto dato al signor Giuseppe Agnelet, i 58 voti da questo conseguiti, aumentati di uno, nulla rileverebbero contro la grande maggioranza ottenuta dal signor Girod di Montfalcon, anche a questo riguardo l'ufficio credette di passare oltre e di tenere buona l'elezione del medesimo.

Segue la protesta a dire che il presidente, quando annunziava i voti ottenuti dal signor Girod di Montfalcon, riproducendosi in molte schede questo nome, si sarebbe contentato di dire: *pour le même*. Anche questa opposizione non fu tenuta di molto peso dall'ufficio III.

Viene finalmente il terzo capo, che è, come dissi, più grave. Esso riguarda la lettura, e perfino la firma e la redazione, che non sarebbe stata fatta durante la seduta, del processo verbale.

Ecco, a tale riguardo, le parole della protesta:

« Le fait le plus grave à reprocher aux membres du bureau est le défaut de lecture du procès-verbal à la fin de la séance; à teneur de la loi électorale, le dépouillement du vote doit être rendu public: cette circonstance ne pouvait donc être réalisée que par la lecture

du procès-verbal, *qui n'a pas même été rédigé ni signé par les membres du bureau, séance tenante.* »

Certamente questa circostanza, che non sarebbe stata, al dire dei protestanti, data lettura del processo verbale durante la seduta, e che questo processo verbale non sarebbe stato neppure redatto e segnato dai membri dell'ufficio pendente la seduta, questa circostanza, dico, sarebbe molto grave, qualora nelle proteste ci fossero eziandio altri richiami riguardo a brogli elettorali, che per avventura si fossero fatti in favore del candidato eletto. Tuttavia, siccome non ci sono somiglianti proteste, e atteso ancora la circostanza che, quantunque nella protesta si parli di quattro membri i quali protesterebbero, come ho avuto l'onore di spiegare alla Camera, firmati tuttavia alla protesta non ci sono che tre nomi, e di più uno di questi con una scrittura pressochè illeggibile: considerando infine che il richiamo di cui si tratta non sarebbe fatto davanti all'ufficio elettorale, le cui affermazioni meritano fede fino a prova contraria, parve all'ufficio III che questa semplice mancanza di formalità non si dovesse avere per tale, non che da annullare immediatamente l'elezione, ma neppure da fare procedere ad un'inchiesta.

Ma ci fu una considerazione più decisiva la quale indusse l'ufficio III a convalidare immediatamente questa elezione; e questa considerazione si è che, quand'anche non si tenesse conto dei 61 voti ottenuti dal signor Girod di Montfalcon nella seconda sezione, ove sarebbero avvenute delle irregolarità contro cui si protesta, e quand'anche questi voti si applicassero a qualunque altro candidato, tuttavia il signor Girod di Montfalcon avrebbe ancora ottenuto la maggioranza assoluta, sia rispetto al terzo degli elettori iscritti, sia riguardo alla metà dei votanti; infatti gli elettori iscritti sono 879, di cui il terzo è 293; ora dai 357 voti ottenuti dal signor Girod togliendo i 61 voti da lui avuti nella seconda sezione, gliene rimangono tuttavia 296, ossia tre di più della necessaria maggioranza per essere eletto, senza d'uopo d'un secondo squittinio. E così i votanti furono 503, di cui la metà più uno è 252, e quindi ancora inferiore di 44 alla maggioranza ottenuta dal signor Girod, diminuita, per ipotesi, dei 61 voti conseguiti nella seconda sezione del collegio di Duing.

Per questi motivi l'ufficio III non ebbe difficoltà a porvi per mio mezzo di approvare l'elezione del collegio di Duing nella persona del signor Girod di Montfalcon.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio III, portanti la convalidazione dell'elezione fatta dal collegio di Duing nella persona del signor Girod di Montfalcon.

(La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA PIANTA DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La Camera, approvando, nella seduta di ieri, il voto stato

proposto dall'onorevole Boggio, m'invitava a presentare un disegno di legge per la pianta dell'ufficio del Ministero pubblico. Io vengo ora a soddisfare al di lei desiderio.

Signori, nell'atto che fu proposto quell'ordine del giorno, vi fu chi dubitava se fosse il medesimo opportuno, temendo che non vi fosse tempo, nella Sessione corrente, per discutere ed approvare una tale legge nei due rami del Parlamento: fu risposto che, esaminandola e discutendola con qualche celerità, si sarebbe potuto benissimo fare in modo che fra poco fosse in esecuzione.

Io spero perciò che voi vorrete accogliere la mia preghiera di esaminare e discutere d'urgenza questo progetto che vi presento. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 963.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

In quanto all'urgenza, siccome tutti ne sono convinti, e non vi sono molti lavori in pronto, credo che gli uffici se ne occuperanno al più presto.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA TASSA PATENTE PEI PROCURATORI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione dell'aggiunta al progetto di legge per modificazioni alla legge sui diritti di vendita di bevande e derivate, ed alla tassa patenti in quanto concerne i procuratori. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 235.)

Prima però di aprire la discussione, devo dare lettura di una lettera trasmessa all'ufficio della Presidenza dal deputato Garibaldi. Egli scrive:

« Torino, 29 marzo 1859.

« Onorevolissimo signor presidente,

« Impedito dalla gotta non potei assistere alla seduta della Camera di ieri, e per eguale ragione sono impossibilitato ad assistere a quella di oggi.

« Vedendo iscritto nell'ordine del giorno della seduta odierna la relazione del progetto della legge riguardante modificazioni alla legge sulla tassa patenti per quanto riguarda i procuratori, io avrei a sottoporre alla saviezza della Camera molte osservazioni, mosso non tanto dalla questione del materiale interesse mio, che è comune coi miei onorevoli colleghi, quanto da quello della giustizia e del buon diritto; supplico pertanto la Camera a volere dilazionare questa discussione (*Risa e rumori*), anche sul riflesso che questa tassa non può essere messa in esecuzione che contemporaneamente alla legge ordinatrice del libero esercizio, che, a quanto pare, ha sollevato gravi appunti nell'altro ramo del Parlamento, di modo che non vi sarebbe certo l'urgenza di questa legge.

« Qualunque sia l'esito della mia istanza, io avrò provveduto alla mia responsabilità.

« Ho l'onore, ecc. »

Metterò ai voti la domanda fatta in questa lettera dal deputato Garibaldi. (*Segni di dissenso*)

BOTTERO. È fuori della Camera; non può fare proposta. (*Si parla*)

PRESIDENTE. Mi pare che quando un deputato per mezzo di una lettera fa una proposta, si possa dare a lui una soddisfazione, mettendola ai voti.

Voci. Ai voti! ai voti!

ARNULFO. Io non intendo di appoggiare la domanda fatta dall'onorevole Garibaldi, che si sospenda cioè la discussione della legge per il motivo da lui accennato, sapendo che non sono da sospendere le deliberazioni della Camera per l'assenza od anche per il legittimo impedimento d'un deputato. Vedo però accennata nella lettera una circostanza, in vista della quale sottopongo una proposta alla Camera, affinché ne tenga quel conto che crederà opportuno.

Si accenna nella lettera che il progetto di legge relativo al libero esercizio della professione di procuratore non è ancora dal Senato approvato. Ora nel presente progetto di legge e nella relazione della Commissione si accenna a quel progetto come se fosse già ridotto in legge.

Aggiungasi che la tassa dovuta dagli esercenti una professione può essere maggiore o minore, secondo che l'esercizio ne è più o meno libero; motivo per cui mi pare che la Camera potrebbe, tenendo conto di questa circostanza, ritardare la discussione di questo progetto fino a quando sia approvata la legge sulla libertà dell'esercizio.

Urgenza tale da non potere dare luogo a questo lieve indugio pare non siavi, e per conseguenza quando la Camera, per le da me addotte ragioni, adottasse la sospensione desiderata dall'onorevole Garibaldi, che in tale senso soltanto appoggio, si avrebbe tempo e modo di sentire le obiezioni che lo stesso deputato crede di potere fare a questa legge.

BOGGIO, relatore. Darò anzitutto una spiegazione di fatto.

L'onorevole Garibaldi ha trasmesso alla Commissione, oltre ad una petizione del collegio dei causidici di Chiavari, una memoria lunga anzi che no, nella quale si è fatto ad esporre tutti quei riflessi che gli parevano opportuni ed atti a facilitare l'accoglimento delle proposte fatte nella petizione da lui presentata.

Forse nella discussione egli avrebbe proposto anche altre idee; questo lo ignoro; ma farò solo osservare alla Camera che le proposte fatte nella petizione dei causidici di Chiavari furono in parte accolte, perchè parve che alcuni dei richiami in quella petizione accennati fossero fondati. Per conseguenza io crederei che il desiderio dei petenti, dei quali si era fatto interprete l'onorevole Garibaldi, sarà sostenuto dalla Commissione, in quanto che essa se ne è già fatto carico nelle modificazioni che ha proposto al progetto ministeriale.

Quanto all'altro appunto messo innanzi dall'onorevole Arnulfo, che cioè si potrebbe differire la discussione di questa legge finchè fosse votata quella sull'ordina-

mento della professione di procuratore, dalla quale questo progetto in gran parte dipende, mi pare che questo secondo appunto non sia di tanta gravità da persuadere questo aggiornamento, giacchè, da quanto si può presumere, le modificazioni che il Senato intende introdurre in quel progetto non sono di tale natura da variarne radicalmente le basi. D'altronde questa legge votandosi in modo subordinato è evidente che la questione non sarà mai pregiudicata pel caso in cui il Senato modificasse l'altro progetto di legge.

Per questi motivi io credo che si dovrebbe intraprendere e condurre a compimento senza altro ritardo la discussione di questo progetto che difficilmente potrebbe essere discusso, qualora si dovesse aspettare che avesse finito il suo corso il progetto sull'ordinamento della professione di procuratore.

ARNULFO. Debbo prima di tutto dichiarare che col l'aver fatte le osservazioni che mi furono suggerite dalla lettera dell'onorevole Garibaldi io non ebbi intenzione di ritardare la discussione della legge di cui si tratta; osservo poi che sarebbe nuovo che si facesse una legge la quale si riferisse ad un'altra legge, come se fosse fatta quando è ancora in discussione, e sulla supposizione che i cambiamenti che sono ancora da farsi saranno di poca importanza.

Eppure lo stesso articolo 10 del Ministero che è diventato il secondo della Commissione, si riferisce al progetto di legge sulla libertà dell'esercizio, votato dalla Camera e non dal Senato, come se fosse già legge promulgata. Diffatti ivi si legge:

« La graduazione dei procuratori anzidetti sarà nelle singole città dove risiede un tribunale provinciale operata, sulla proposta del verificatore, dalla Camera di disciplina; e in mancanza di essa, dall'assemblea generale, di cui è cenno nella legge sull'esercizio della professione di procuratore, sotto l'osservanza del disposto dell'articolo 34 della legge del 7 luglio 1853 e 8 di quella del 19 aprile 1856. »

Una consimile disposizione trovasi pure nell'articolo 12, il quale dice:

« Le Camere di disciplina, e in difetto di esse le assemblee generali, dovranno nelle loro deliberazioni sulle graduazioni rettificare le inesattezze che riconoscessero nell'indicazione del numero dei sostituti. »

Non vi è, lo ripeto, tanta urgenza da dovere ad ogni costo intraprendere la discussione dell'attuale progetto di legge, e non soprassedere almeno sino a che sia ridotto in legge il progetto del quale questo può dirsi un corollario; aggiungerò che lo stabilire l'ammontare della tassa dipende molto, dipende anzi compiutamente dalle condizioni che si porranno alla libertà dell'esercizio della professione di procuratore. Non pongo in dubbio che il Senato sia per approvare il progetto che gli è sottoposto sulle cautele perchè la professione di procuratore possa essere dichiarata libera; ma in che modo ciò possa essere, è cosa che dipende dal voto ulteriore del Senato e dalla sanzione del potere esecutivo; quindi le tasse che debbono imporsi a carico di coloro che

hanno da esercire una professione più o meno libera vogliono essere stabilite secondo le condizioni annesse all'esercizio della medesima; parmi per conseguenza che possa farsi luogo alla sospensione della discussione sintantochè non sia dal Senato votato l'altro progetto di legge, e sia questo promulgato.

LANZA, *ministro delle finanze*. Nella serie delle obiezioni mosse dall'onorevole preopinante, quella che pare abbia fatto qualche impressione si riferisce all'articolo 10 ed all'articolo 12, dove si farebbe allusione per l'applicazione di questa legge al progetto di legge relativo al libero esercizio della professione di causidico, il quale sta tuttora dinanzi al Parlamento.

Ma io posso assicurarlo che era già intenzione sia del Ministero che del relatore (poichè non so se abbia avuto tempo a consultare intorno a questo punto i suoi colleghi della Commissione) di proporre un emendamento al riguardo, non per sfuggire le difficoltà, che non ci venne nemmeno in mente, di alludere ad un progetto di legge che è in discussione, ma per altri motivi. L'emendamento consisterebbe nel sottomettere la graduazione di questi causidici ad una Commissione, come si pratica per la graduazione degli avvocati, invece di affidarla alla Camera di disciplina.

Le ragioni che muovono il Ministero a proporre tale emendamento saranno poi svolte quando si verrà all'articolo 10; ma intanto osservo che con esso sarebbe rimossa la difficoltà affacciata dall'onorevole preopinante e quindi verrebbe tolto lo sconcio di fare una legge, nella quale si alluda ad un semplice progetto di legge.

Quanto poi all'altra difficoltà, che la graduazione della tassa debba essere in correlazione col grado di libertà accordato all'esercizio della professione, io non posso negare che in via dottrinale veramente debba esservi un rapporto, ma credo che non debba poi essere così stretto e rigoroso da impedire sin d'ora la discussione di questo progetto; giacchè parmi che quando si svincolarono le piazze privilegiate dei causidici, già fin d'allora venne ammesso il principio della libertà d'esercizio. Solo si tratta, nella legge che è in corso di discussione di determinare le cautele da stabilirsi onde regolare quest'esercizio. Ora io non penso che queste cautele possano essere tali da diminuire od accrescere i proventi dei causidici, sui quali proventi sarebbe appunto regolata la tassa che noi proponiamo. Quindi nemmeno questa difficoltà pare tanto grave da indurre la Camera a differire la discussione del presente schema finchè venga definitivamente deliberato sul progetto di legge che deve regolare l'esercizio dei causidici.

Confutate queste obiezioni, io farò presente ancora alla Camera l'inconveniente che deriverebbe dal differire la discussione di questo disegno di legge, e sarebbe quello di chiudere la seduta d'oggi (giacchè non vi è altro all'ordine del giorno) e forse porci nel caso di non avere più campo di discuterlo per l'attuale Sessione.

Io trovo che questo sarebbe un inconveniente assai più grave di quello di anticipare la discussione del medesimo, giacchè in fin dei conti questo non sarebbe de-

finitivamente convertito in legge se non quando siano sancite per legge le disposizioni che devono regolare l'esercizio dei procuratori; e quando questo progetto, come sarà adottato dal Senato, portasse delle differenze sì gravi da indurre la Camera a modificare anche questo, sarebbe sempre in tempo a emendarlo. Intanto le basi principali sarebbero già gettate, e quella revisione non potrebbe più sollevare una lunga discussione.

Per queste considerazioni pregherei la Camera a volere passare alla discussione del presente progetto di legge.

ARA. Non mi soffermo a combattere una delle ultime osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze, che non sia conveniente di troncane senz'altro la seduta, perchè, se realmente fosse inopportuno di discutere questo disegno di legge, io credo che sia assai più da desiderarsi di chiudere la seduta che occuparsi di un progetto che non sia sufficientemente maturo.

Io credo che, anche senza tenere conto dell'inconveniente notato dall'onorevole Arnulfo, al quale intende di provvedere l'onorevole ministro di finanze coll'emendamento di cui egli fece cenno, vi sia un'altra considerazione in appoggio della chiesta sospensione.

La legge 7 luglio 1853 ha stabilito che la tassa non deve pagarsi dai procuratori, salvo nel caso che sia passata interamente la legge del libero esercizio; ma la legge, quantunque sospenda il diritto di pagamento di tassa al Governo, non ha tolto l'obbligo della soprata: tant'è, che attualmente i procuratori, quantunque non godano della libertà di esercizio, debbono pagare la sopratassa dovuta per le spese sia provinciali che comunali. Adottandosi attualmente un progetto di variazione di tassa coll'aggiunta: « quantunque i procuratori non dovessero pagare la tassa dovuta al Governo finchè non sia sanzionata interamente la legge e passato così il libero esercizio, » ne verrebbe senz'altro che nella stessa proporzione che si fa l'aumento si debba pagare la sopratassa.

Ora mi pare che non vi sia giustizia nell'adottare il sistema di fare pagare in proporzione maggiore la sopratassa a coloro che non godono del libero esercizio, essendo soltanto in questa circostanza che sono assoggettati al pagamento della tassa. Mi sembra che questa circostanza evidente e gli altri motivi debbano persuadere alla Camera come sia intempestivo attualmente di occuparsi d'un progetto di legge quando non è ancora sancita la libertà dell'esercizio.

Voc. È sancita!

ARA. Ma non è in vigore, senza che prima sia anche approvato il regolamento: ora non essendo approvato, anzi essendovi divergenza di opinione tra il Senato e la Camera a questo riguardo, pare che questo regolamento debba essere di nuovo dalla Camera esaminato, e questo ritardo farà sì che non potrà andare in vigore il libero esercizio.

Di più, nel regolamento votato dalla Camera avvi un articolo che riguarda la tassa che i procuratori esercenti

debbono pagare, cioè la metà della tassa pei loro sostituti, salvo il primo. Se questo articolo abbia o no una influenza, e non costituisca un'addizione d'imposta, io domando alla Camera se ne possa dubitare; e certo sarà maggiore o minore l'imposta se sarà o no adottato quell'articolo regolamentario. Mi pare dunque che debba sospendersi la definizione finchè questo regolamento sia o non sia adottato.

Oltre queste considerazioni poi mi permetto di fare presente alla Camera che lo stesso Ministero ha presentato questa legge come aggiunta ad un'altra legge. La Commissione ha fatto benissimo di sospendere i suoi lavori perchè non aveva tutte le nozioni relativamente al resto della legge; ora, trattandosi di una legge la quale non è che in via d'aggiunta, tenendo conto di tutte le considerazioni fatte, credo che la Camera si persuaderà come sia opportuno di soprassedere anche ad una discussione, la quale ha forse più importanza di quello che sembra in apparenza.

Conseguentemente io appoggio la proposta dell'onorevole Arnulfo perchè si sospenda la discussione di questa legge.

PESCATORE. Signori, io vi prego d'avvertire all'importanza della deliberazione che state per prendere. Adottando la sospensione, forse ne potrebbe derivare che una questione sui procuratori, già trascinata per nove anni, verrebbe prolungata per due o tre anni, o forse per maggior tempo ancora. Dunque per lo meno, esaminiamo attentamente ciò che stiamo per fare. Il progetto attuale dipende, si dice, da un altro progetto già votato dalla Camera e non ancora tradotto in legge. Dunque si deve sospendere la discussione del progetto attuale finchè non sia passato in legge l'altro progetto. Ecco la sola ragione a cui si appoggia la proposta che io prendo a combattere.

Signori, io ho diritto di meravigliarmi alcun poco di questa proposta nuova, non mai messa innanzi, che questa Camera abbia il diritto o il dovere di occuparsi di quello che si fa nell'altra parte del Parlamento; la Camera continua i suoi lavori secondo i suoi principii e secondo i suoi progetti. Per rendere questo concetto evidente, o signori, io vi prego di considerare che nella quistione dei procuratori noi fecimo tre leggi, ma forse sarebbe stato meglio farne una sola composta di tre capitoli, poichè ad ogni modo queste tre leggi non sono che tre capi d'una legge che regola la quistione dei procuratori. Il primo capo ha affraucate le piazze e le ha liquidate; il secondo istituisce la disciplina dei procuratori; il terzo capo regola la tassa da pagarsi dai procuratori medesimi.

Ora, quando voi state deliberando sopra una legge composta di più disposizioni e di più capi, certamente non vi sfugge che le disposizioni contenute nel secondo capo dipendono dall'accettazione del primo; ma forse che mandate all'altra parte del Parlamento il primo capo, e sospendete la discussione del secondo sotto pretesto che, non essendo accettato il primo, non dovrebbero approvarsi le disposizioni del secondo? Signori no.

Dunque compiacetevi di considerare la cosa, come è in fatto, che cioè il terzo progetto non è che il terzo capitolo d'una medesima legge. Avendo noi già votati i primi due, non abbiamo che a continuare le nostre deliberazioni per stipulare il terzo; e degli altri capi della legge non ancora accettati dall'altra parte del Parlamento avvenga quel che vuole.

Sicuramente le leggi nel Governo costituzionale sono soggette a ritornare più volte nella medesima Camera; ma quest'inconveniente, se tale si può considerare, se non si sfugge in questa nostra discussione, è però un inconveniente ordinario che si può presentare in tutte le discussioni parlamentari. Adunque l'obbiezione che ci viene presentando l'onorevole Arnulfo non ha alcun valore, perchè, ripeto, si potrebbe la stessa difficoltà rinnovare in tutte quante le leggi che siano composte di disposizioni e massime di capitoli diversi.

Ma, trapassando sulla questione di forma e venendo a considerare la sostanza e l'importanza della cosa, io vi domando, o signori: siete voi sicuri che, sospendendo la discussione di questo progetto, e massime sospendendolo sino a che un'altra parte del Parlamento abbia deliberato sopra un altro progetto di legge (cosa poco conveniente alla dignità della Camera, e che potrebbe forse anche interpretarsi in mala parte, quasi che questa nostra sospensione fosse una sollecitazione ai lavori altrui), sospendendo siffattamente il vostro lavoro, siete voi sicuri, dico, che avrete tempo di discutere poi a vostro bell'agio il progetto sulla tassa dei procuratori, e che questo progetto potrà essere esaminato nell'altra Camera, ed ove essa vi facesse delle variazioni, che potrà essere di nuovo da voi approvato prima che la Sessione attuale sia terminata? E se il tempo vi manca, cosa probabilissima, allora una delle due: o si metterà in vigore la prima legge relativa all'ordinamento della professione di procuratore, e si attuerà la libertà senza imporre loro una tassa, e le finanze vi perderanno. E badiamo quale sarà la perdita, poichè le finanze sono caricate d'una cospicua indennità a favore dei procuratori, le cui piazze furono svincolate; per questa indennità si fece calcolo sul prodotto della maggiore tassa che si sarebbe imposta contemporaneamente all'attuazione della legge sul libero esercizio. Sarebbero adunque frustrate le finanze ed avrebbero il carico senza il compenso; oppure più probabilmente il Ministero non avendo la tassa sospenderebbe anche la pubblicazione della legge sul libero esercizio.

A questo modo voi, sospendendo la discussione, senza volerlo fareste l'interesse di coloro che finora si opposero così vivamente all'attuazione della libertà.

Quanto a me, prescindendo dalle intenzioni e considerando il solo fatto, veggio in questa sospensione un nuovo argomento aggiunto a quegli altri che furono la Dio mercè dissipati, un nuovo argomento, vale a dire, contro la libertà d'esercizio di questa professione. Per conseguenza prego la Camera di non ammettere la proposta dell'onorevole Arnulfo, e di passare senz'altro alla discussione della legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini G. B.

MICHELINI G. B. Io non era certamente disposto a fare buon viso alla proposta di uno dei nostri onorevoli colleghi il quale domandava si soprassedesse alla discussione di questa legge finchè egli potesse prendervi parte. Qualunque sia la nostra opinione circa i lumi di cui egli potrebbe esserci largo, non devesi per l'assenza di un deputato invertire l'ordine delle nostre discussioni. Questo non si è mai fatto, nè devesi fare per l'avvenire.

Credo tuttavia dovere dare il mio voto alla sospensione per le ragioni desunte dall'intrinseco del progetto di legge adottate dall'onorevole Arnulfo, e debolmente combattute, secondo che mi pare, dal ministro delle finanze. Stimò prima di tutto non doversi tenere conto della circostanza non esservi altri lavori in pronto, perchè essa non ci scuserebbe se facessimo una legge che non fosse informata ai principii di giustizia.

Non è poi il caso d'invocare la dignità della Camera, la quale non è lesa menomamente, essendo chiaro che, se noi differiamo la discussione di questa legge, lo facciamo unicamente collo scopo di poterla fare migliore. Bensì dobbiamo esaminare se, non essendo ancora determinate le condizioni di ammissibilità all'ufficio di procuratore, noi possiamo sancire gli articoli di questa legge, ovvero se alcuno di essi, dipendendo da quelle condizioni, devono rimanere sospesi. Ebbene, io dico che i diritti, che devono pagare i procuratori, dipendono da quelle condizioni. Diffatti, qualunque sia il numero dei procuratori, non varia l'ammontare complessivo dei loro guadagni, perchè non varia il numero e la qualità degli affari. Ma la cosa procede diversamente se la consideriamo rispetto ai singoli procuratori. L'esercizio di questa professione è stato dichiarato libero, ma non sono ancora determinate le condizioni a cui devono soddisfare coloro che vogliono esercitarla.

Ora, secondo che queste condizioni saranno più o meno numerose, più o meno rigorose, minori o maggiori saranno coloro che potranno esercitare l'ufficio di procuratore. La Camera ricorda senza dubbio le vive discussioni che ebbero luogo in questo recinto per stabilire le condizioni di capacità, dalle quali può essere molto limitato il numero degli esercenti. Laonde, se le condizioni di ammissibilità permetteranno che molti siano i procuratori, si dovrà imporre a ciascheduno di essi una tassa più leggera che se quelle condizioni ne restringeranno il numero, essendo evidente che lo stesso guadagno, ripartito tra cento, è per ciascuno minore che se fosse ripartito tra cinquanta.

Per questo motivo io dichiaro che, non potendo conoscere in modo approssimativo quale sarà il numero dei procuratori, e perciò quale sarà il guadagno di ciascuno di essi, mi manca il criterio per determinare quali diritti essi devono pagare.

L'onorevole preopinante avvertiva che queste tre leggi sui procuratori possono considerarsi come tre capitoli di una legge sola. Io disapprovo le leggi fatte a centoni, già l'ho detto parecchie volte, e l'imbarazzo in

cui presentemente ci troviamo è una prova di più che male io non mi appongo; ma in sostanza non è meno vero che qui abbiamo tre leggi distinte, le quali ricevono separata sanzione dai poteri dello Stato, e che la determinazione dei diritti che si deve fare in questa legge, dipendendo, come abbiamo dimostrato, da condizioni di ammissibilità che si devono sancire in una legge che non è ancora fatta, noi dobbiamo aspettare quest'ultima legge, a meno che si voglia fare una legge provvisoria.

Ma, dice l'onorevole Pescatore, quando un articolo dipende da un altro della stessa legge, aspettiamo forse che quest'ultimo sia sancito dagli altri poteri dello Stato? No, rispondo io, perchè dobbiamo approvare o disapprovare la legge con un solo voto. Ma questa necessità non ci è nel nostro caso, perchè trattasi di due leggi, per le quali ci vogliono due voti separati.

L'onorevole preopinante invocava ancora l'interesse delle finanze, a favore delle quali non saranno pagate le tasse finchè non siano sancite per legge. Ma egli non avverte che l'interesse delle finanze è tutelato, in quanto che, se da una parte non percevano le tasse, dall'altra non devono pagare gli interessi del riscatto delle piazze dei procuratori, finchè non sia attuata la libertà di esercizio.

Per questi motivi voto per la sospensione.

BOGGIO, relatore. L'onorevole Ara ha messo innanzi una considerazione di equità; egli ha detto che ora i procuratori, sebbene non paghino la tassa principale, sono sottoposti però alla tassa accessoria, e che, ove si votasse questa legge, potrebbe darsi che dovessero poi pagare una tassa accessoria sulla base nuova, messa innanzi nell'attuale schema, mentre non sarebbe ancora in esecuzione la legge che regola l'esercizio della professione di procuratore, dalla quale deve pure dipendere il pagamento della tassa principale ed accessoria.

Questo riflesso di equità può avere fatto un'impressione sull'animo di molti; epperò reputo utile di avvertire la Camera che qui l'onorevole preopinante è caduto in un errore, e che, siccome questa legge è subordinata, quanto al pagamento della tassa, all'attuazione dell'altra legge, è evidente che, se questa non sarà attuata, non si pagherà nè la tassa principale, nè la tassa accessoria.

L'onorevole Michelini ha mosso una difficoltà pratica. Egli disse: mancheremo di criterio per stabilire la proporzione della tassa finchè ignoriamo quali siano le condizioni dell'esercizio; dunque non possiamo conscienziosamente votare adesso la tassa in 400, più che in 300 od in 200 lire. Mi pare che l'onorevole Michelini abbia pure preso un abbaglio; la tassa che si propone è ragguagliata ai proventi dell'esercizio: si tratta di fare che i procuratori contribuiscano, come tutti gli altri esercenti di una professione liberale od un'industria, in ragione del profitto che ritraggono dall'esercizio della loro professione, e per questo appunto si sono formate le varie categorie, i vari gradi.

Ora, evidentemente ciò non dipende dalle condizioni

di ammissibilità all'esercizio; queste condizioni potranno rendere più o meno agevole l'accesso all'esercizio medesimo; ma, siccome non si comincia a pagare se non quando l'accesso si è ottenuto, e siccome in tal caso non si paga se non in ragione dei proventi che si ricavano, così l'obbiezione dell'onorevole Michelini mi pare inesatta.

Quanto alle osservazioni d'un ordine superiore che si sono invocate dall'onorevole Arnulfo, oltre i savi riflessi che già vi contrappose l'onorevole Pescatore, mi pare che si possano ancora aggiungere queste considerazioni: essere anzitutto contrario alla dignità della Camera che essa fondi una sua deliberazione sulla supposizione che il principio che essa ha proclamato dopo lunga e matura discussione sarà disdetto nell'altro ramo del Parlamento. Mi pare che siavi qualche cosa che ripugni alla dignità della Camera nell'emettersi da essa una deliberazione fondata sopra un'ipotesi di questa natura. Soggiungo che, per essere logici, dovremmo con un tale sistema venire alla conseguenza che, quando una legge è composta di più articoli, votato il primo bisognerebbe aspettare, per votare il secondo, che avessimo la certezza che il primo sarà votato dall'altro ramo del Parlamento. (*Movimenti*)

ARA. Mi limiterò ad una sola osservazione.

Non ha potuto l'onorevole Boggio combattere quel certo principio di equità il quale ho sottoposto alla Camera. Egli si è limitato a dire che io sono partito da un errore, dall'errore, cioè, che questa legge non possa avere la sua applicazione salvo dopo la votazione del regolamento che attualmente si discute in Senato.

Prego la Camera di ritenere che questo è anzi un errore in cui cadde l'onorevole Boggio, in quanto che non trovo in questo progetto una disposizione di questo genere riguardo alla sovratassa, riferendosi il medesimo alla legge del 7 luglio 1853, nel modo stesso che attualmente si chiedono dai procuratori le spese comunali e provinciali nella proporzione di cui nella legge del 1853 si dovrà applicare la tassa presente.

Dunque, non essendo io caduto in quest'errore, credo che sussista sempre quella certa ragione di equità su cui io appoggiava le mie osservazioni in favore della proposta dell'onorevole Arnulfo.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta fatta dall'onorevole Arnulfo, cioè che si sospenda la discussione di questo progetto di legge fino a che l'altro ramo del Parlamento non abbia deliberato sulla legge relativa all'esercizio della professione di procuratore.

(Fatta prova e controprova, non è adottata.)

BOGGIO, relatore. Domando la parola.

È stata comunicata oggi alla Commissione una petizione dei causidici di Genova.

La Commissione aveva prevenuto il loro desiderio collocandoli in seconda categoria, come essi domandano.

Ho fatta questa dichiarazione affinché i petenti sappiano che la loro petizione ci è pervenuta, e che la loro domanda fu già anticipatamente presa in considerazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, si passerà alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. I procuratori presso le Corti d'appello ed i tribunali provinciali i quali abbiano almeno un biennio d'esercizio soggiaceranno al diritto fisso con distinzione di gradi, in conformità della tavola qui annessa. »

Darò lettura della tavola:

Diritto fisso dovuto dai procuratori in relazione ai magistrati o tribunali, avanti i quali sono ammessi a postulare.

	GRADI		
	1°	2°	3°
1° Avanti la Corte d'appello di Torino L.	400	300	250
2° Avanti le Corti d'appello di Genova, Ciampieri e Casale »	300	250	200
3° Avanti quelle di Cagliari, Nizza e la sezione di Sassari »	250	200	100
4° Avanti soltanto i tribunali provinciali di 1 ^a e 2 ^a classe »	200	150	75
5° Avanti soltanto i tribunali di 3 ^a e 4 ^a classe »	150	100	50

Il ministro aderisce?

LANZA, ministro delle finanze. Quanto alla tabella, accetto quella della Commissione; ma, riguardo all'articolo, avrei qualche osservazione a fare.

La Commissione ha escluso dalla tassa i causidici per il primo biennio; a me pare che non vi sia ragione bastantemente fondata per fare questa eccezione riguardo ai causidici, giacchè è assai difficile che un causidico apra un ufficio se prima non ha fatto non solo un tirocinio, ma se non ha acquistata una tal quale clientela in qualità di sostituto in qualche ufficio già aperto.

Inoltre succederà spesso che un causidico rileverà l'avviamento di un altro ufficio, ed in questi casi, quantunque il causidico si trovi nel primo anno di esercizio, tuttavia lavorerà e farà lucri proporzionati all'avviamento che avrà rilevato. Ora, la tassa essendo fondata sul prodotto dell'ufficio, non sarebbe giusto che questo causidico, che ricava già un frutto considerevole dalla sua professione, ne andasse interamente esente. Dunque bisognerebbe almeno fare un'eccezione e dire che andranno esenti dalla tassa nel primo biennio coloro che apriranno un ufficio nuovo; ma non troverei mai giusto che si esonerassero anche quelli i quali si avvantaggiano dell'avviamento di un ufficio già stabilito.

Temerei poi ancora un altro inconveniente, ed è che potesse venire in alcuni casi delusa la legge; giacchè, essendo in facoltà dei causidici di prendere un numero più o meno ragguardevole di sostituti, potrebbe anche accadere che dopo quattro o cinque anni di esercizio venisse uno dei sostituti messo a capo dell'ufficio, che l'ufficio figurasse sotto il suo nome, e così si deludesse la legge.

Quando si fa una legge, si devono prevenire gli abusi;

noi abbiamo già a questo riguardo acquistata una certa esperienza, ed io vedo che il fatto da me supposto si è già avverato quando venne messa in esecuzione la prima legge sulle patenti riguardo a tutte le accomandite, riguardo alle ditte sociali, commerciali e industriali.

Siccome in quella legge si faceva una eccezione in favore delle ditte nuove, succedeva che di quando in quando si rinnovavano le ditte unicamente per sfuggire la maggior tassa; abbiamo veduto case ragguardevoli commerciali e bancarie sottrarsi alla tassa che dovevano pagare secondo la legge con questo sotterfugio che la legge stessa loro apriva. Ora questo inconveniente dobbiamo procurare di evitarlo anche in questa legge che stiamo discutendo. Quindi mi pare che non si dovrebbe accettare questa esclusione; tutto al più, se si volesse avere qualche riguardo a coloro che esordiscono nell'esercizio della professione di causidico, sarebbe da determinarsi che di pieno diritto saranno collocati nell'ultimo grado della rispettiva categoria. In questo modo si farebbe loro un vantaggio di qualche considerazione, e le finanze non verrebbero private di un diritto che legittimamente possono rivendicare, essendo basato sopra un reddito reale.

Laonde, in via di temperamento, proporrei un sottomendamento a quello della Commissione, il quale consisterebbe nel dire che pel primo biennio d'esercizio verranno i causidici collocati di diritto nell'ultimo grado della categoria che loro spetta, e spero che la Commissione vorrà accettare questo temperamento.

PREIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

BOGGIO, relatore. La Commissione aveva introdotto nel progetto di legge quest'aggiunta, mossa anzitutto dal pensiero di mantenere una certa uguaglianza fra i contribuenti che si trovano nella stessa classe. Nel modo stesso che agli esercenti altre professioni liberali la legge medesima concede quest'esenzione nei primordi del loro esercizio, parve alla Commissione che si dovesse accordare anche ai procuratori.

Inoltre la Commissione erasi fondata su quest'altro riflesso. Essa desidera che anche in questa legge si veda come sia ferma intenzione che il principio della concorrenza venga attuato. Ora, se si vuole che questo principio trionfi dei molti ostacoli che ad ogni passo se gli sollevano contro, bisogna fare sì che coloro i quali vorranno intraprendere l'esercizio della professione di procuratore non si trovino fin dai loro primi passi arrestati da difficoltà forse insuperabili; e tali difficoltà avrebbero incontrate coloro i quali avessero aperto ufficio di causidico, valendosi della libera concorrenza, se subito fossero stati colpiti da un'imposta molto grave. È da notare che i procuratori, i quali apriranno quindi innanzi studi, si troveranno in una condizione ben diversa da quella nella quale si trovavano per l'addietro gli altri causidici esercenti.

Infatti tutti i procuratori esercenti per l'addietro assumevano l'indirizzo dell'ufficio avendo maggiore o minore certezza, ma pur sempre avendo una cer-

tezza d'ottenere del lavoro; invece i procuratori che apriranno adesso ufficio, lo apriranno senza questa certezza, e correranno le eventualità d'un esercizio che non sanno ancora quali risultamenti potrà avere.

La Commissione prese le mosse da questo principio nell'introdurre l'aggiunta a questo primo articolo della legge. Ora l'onorevole ministro fa due obiezioni, tendenti a dimostrare l'una il pericolo di frode, l'altra a provare che nella più parte dei casi anche i nuovi procuratori assumeranno la direzione d'un ufficio avviato. Quanto a questa seconda ipotesi essa non è pienamente esatta, imperocchè molte volte accadrà che apra ufficio un procuratore senza assumere l'indirizzo d'un ufficio preesistente. Costui non avrà avviamento di sorta. Ma inoltre colui che assume l'esercizio d'un ufficio già avviato paga un corrispettivo a colui che gli cede l'ufficio; e l'interesse di questo capitale che deve sborsare rappresenta già un peso che sarà a un dipresso uguale e il più delle volte superiore a ciò che dovrebbe pagare per la tassa.

Il pericolo poi della frode non mi sembra molto grave, quando si pensi che nell'esercizio della professione di procuratore i clienti riposano soprattutto sulla persona; l'avviamento dell'ufficio si fonda sulla fiducia che ispira chi dirige. Per conseguenza non pare alla Commissione che il pericolo sia gravissimo.

Tuttavolta, quando alla Camera paia eccessiva la dispensa di un biennio, piuttosto che vedere correre ai procuratori esordienti il pericolo di dovere pagare la tassa normale, la Commissione ben volentieri si accosta alla proposta dell'onorevole ministro, salvo che altra venisse fatta, la quale meglio conciliasse queste diverse esigenze. E a dare un pegno efficace delle sue buone disposizioni ad accettare temperamenti, la Commissione annunzia fin d'ora che consente ad abolire il vocabolo *almeno* onde aderire al desiderio manifestato, sebbene ancora non pubblicamente, da un nostro onorevole collega, il quale lo trova inutile. (*Si ride*)

PESCATORE. Mi duole vedere che la Commissione difenda così bene la sua proposta e poi l'abbandoni. Io la ripiglio. Ad ogni modo non credo che tutta l'imposta assegnata all'ultimo grado si debba fare pagare ai nuovi esercenti, ma che dovremo contentarci per tre anni della metà di questa imposta medesima.

In linea principale poi io sostengo che i nuovi esercenti devono essere esenti da tassa almeno per tre anni; e lo sostengo nell'interesse delle finanze, della qual cosa spero che se ne persuaderà lo stesso onorevole ministro.

Prima d'ogni cosa dobbiamo cercare di fare in modo che, dopo di avere riscattato le piazze e pagato una congrua indennità, non venga per altra via assicurato il monopolio di fatto agli antichi esercenti: e lo sarà se mettiamo tali condizioni nella nuova legge che respingano i concorrenti. Ora, con un po' di esame, è facile il vedere che, anche imponendo solo la tassa dell'infimo grado ai nuovi esercenti, se si tien conto degli altri aggravii e delle spese di primo stabilimento, non vi sarà

forse alcuno che, col favore della vostra legge, possa tuttavia aprire uno studio.

Infatti, o signori, vediamo quello che potrebbe succedere soltanto presso la Corte d'appello di Torino. Il sostituto che vuole aprire un ufficio deve, innanzitutto, sottostare alle spese di primo stabilimento, massime le spese d'alloggio e locali; deve provvedersi d'un fondo per le anticipazioni ai clienti, i quali si sa che non accorrono se non dove il procuratore comincia egli medesimo del proprio a fare le prime spese; dovrebbe pagare poi un sostituto almeno a lire 1000 o 1200; dovrebbe, secondo il progetto, sin dal primo anno sopportare 400 lire d'imposta, tra l'imposta del Governo e quella provinciale; dovrebbe procurarsi la gravissima cauzione, che pur avete voluta, di 20,000 lire per Torino, e procurarsela, credo, con grandissimi sacrifici; e tutto questo senza una clientela formata, forse senza neanche un principio di clientela.

Io vi domando se con questa legge non sarebbe lo stesso che dire: noi abbiamo pagato le piazze, ma vogliamo che sia continuato il monopolio. Io vi prego di avvertire che quando si sono affrancate e riscattate le piazze, il legislatore ha tenuto molto conto del prodotto della tassa imposta ai nuovi esercenti. Se voi li escludete, vi manca il fondo per fare fronte al carico che le finanze si assunsero per riscatto delle piazze. Insisto specialmente su questo: cogli aggravii che ho accennato è impossibile che si aprano studi, ed allora conservate il monopolio di fatto. Tuttavia io non dissimulo che i sostituti godono, in virtù della nuova legge, un grandissimo beneficio; si trovano aperta una carriera a cui prima la più parte di loro non poteva aspirare. Non crederei cosa affatto ingiusta che dovessero sottostare per questo riguardo a qualche sacrificio: e quantunque gli avvocati nei primi tre anni del loro esercizio siano affatto dispensati da qualunque tassa, tuttavia costoro debbono bensì pagare qualche cosa, ma solamente quel tanto a cui potranno soggiacere senza essere inciampati nella carriera.

Adunque, signori, ben considerate le cose, se desiderate che concorrano nuovi esercenti, e così, dopo due anni diano un cospicuo prodotto alle finanze, io crederci più utile esonerarli affatto, almeno nei primi due anni, da quest'onere; tutto al più, se non volete consolidare l'antico monopolio, si potrebbe imporre loro la metà della tassa che è stabilita per l'ultimo grado. Io credo che almeno alcuni di quelli che troveranno maggior facilità nel formarsi una clientela potranno pagare questa tassa, quantunque non dissimuli che molti saranno ancora respinti dalla nuova carriera.

Spero dunque che la Camera accetterà l'emendamento della Commissione; ma nel caso che fosse rigettato, pregherei fin d'ora il signor presidente di mettere ai voti questa mia proposta che, cioè, nei primi tre anni siano i nuovi esercenti tenuti al pagamento della metà della tassa assegnata all'ultimo grado.

BOGGIO, relatore. Domando la parola per fare una proposizione intermedia.

Un'osservazione che fece il ministro delle finanze ha un certo peso; egli ha accennato ad un fatto possibile di uno che assuma l'esercizio di un ufficio già avviato.

PESCATORE. Non si è avverato.

BOGGIO, relatore. Avverrà difficilmente per l'avvenire, ma tuttavia può avverarsi; vi sarebbe pertanto un temperamento che potrebbe metterci d'accordo, prescrivendo che i nuovi esercenti pagheranno la metà della tassa nel grado in cui la Commissione crederà che debbano stare, secondo il maggior reddito presunto; così, se si tratta di un ufficio avviato che si trovi nel primo grado, pagherà la metà del primo grado, cioè lire 200, e corrisponderà sempre meno di quello che proponeva il signor ministro. Per conseguenza, da questo lato dovrebbe essere soddisfatto l'onorevole Pescatore; d'altra parte, coloro che stabilissero un nuovo ufficio pagherebbero la metà del secondo o del terzo grado, cioè 150 o 125 lire per Torino: prendo sempre il grado massimo, perchè è quello in cui si paga di più; e, se siamo d'accordo su questo, a maggior ragione lo saremo nei gradi inferiori.

Quindi propongo che pel primo biennio d'esercizio i procuratori paghino la metà della tassa imposta pel grado in cui saranno rispettivamente ascritti.

LANZA, ministro delle finanze. Parmi che il nuovo emendamento dell'onorevole relatore non sia guari fondato sopra una base solida. Se questi esercenti dovranno pagare la metà del grado in cui saranno collocati, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che, se vengono posti nel primo o nel secondo grado, ciò dimostrerà che hanno già un prodotto considerevole e quindi non sarebbe giustificata la diminuzione della metà.

Per essere conseguenti mi sembra che dovremmo stabilire che nel primo biennio, o nel primo triennio, secondo l'emendamento dell'onorevole Pescatore, i nuovi esercenti, per la scarsezza del provento, non possano essere collocati che nell'infimo grado. Così la proposta sarebbe razionale. Pregherei quindi l'onorevole relatore, se questa mia osservazione gli pare di qualche peso, di volere ritornare al suo primitivo emendamento, o dirò meglio, a quello del Ministero, il quale venne dalla Commissione accettato. E volendo, per quanto è possibile, abbreviare questa discussione e conciliare le diverse proposte, sarei disposto a modificare la mia: invece d'un biennio stabilirei un triennio d'esercizio, e in quest'intervallo potremmo contentarci anche della metà di quanto è stabilito nel terzo grado. Io credo che, ove sia così espresso l'emendamento, anche l'onorevole Pescatore non avrà difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. È precisamente la stessa proposta dell'onorevole Pescatore.

LANZA, ministro delle finanze. Ebbene, io sono lieto di potermi unire alla sua proposta, perchè le osservazioni da lui fatte sono di molto momento; cioè che dichiarando la libertà d'esercizio, non solo nell'interesse di un principio, ma anche per fare sì che le finanze possano ricavare un certo corrispettivo da questa libertà, che loro costa una somma di circa 4 milioni, parmi che

si debba agevolare l'esercizio di questa professione, e non mettere per tali esercenti un impedimento nei primi anni con una tassa troppo grave.

Parmi quindi che questo temperamento, mentre tutela l'interesse del tesoro, non vada contro l'attuazione del principio della libertà di esercizio, e che perciò debba essere accettato.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questa proposta?

BOGGIO, relatore. Pare che i membri della Giunta abbiano opinioni diverse, di modo che essa come Commissione, non emette alcun voto. Quanto a me individualmente accetto questo temperamento, perchè si avvicina sempre più a quanto dapprima aveva proposto la Commissione.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti separatamente le proposte del deputato Pescatore e quella del Ministero.

Voci. Sono le stesse.

LANZA, ministro delle finanze. Il deputato Pescatore faceva due proposte. La principale è quella di escludere questi esercenti da qualsiasi tassa nel primo triennio; subordinatamente poi di fare loro pagare la metà. Ora il Ministero si è accostato alla seconda proposta credendo che con ciò avrebbe l'onorevole Pescatore ritirata la prima.

PESCATORE. La ritiro.

CASTAGNOLA. Prima che si venga ai voti su questa proposta, io credo di dover porre la Camera in un'avvertenza ed è che, colla proposta fatta ora dall'onorevole Pescatore come dall'onorevole ministro, si verrebbe ad aggravare di troppo la posizione dei vecchi procuratori.

Io credo benissimo che bisogna favorire il libero esercizio, ma non bisogna d'altronde portare un colpo troppo grave a quelli che sono di già in una età troppo avanzata, e che ora sono costretti a sostenere la concorrenza di giovani prestanti di forze e d'ingegno. Se noi adottiamo la massima che tutti i giovani procuratori debbano essere posti nel terzo grado, rifletta la Camera che ne viene questa conseguenza, che tutti quanti i vecchi saranno posti forzatamente nel primo e secondo.

Se, per esempio, i procuratori di Torino, che sono attualmente 39, venissero portati ad 80, necessariamente i vecchi dovrebbero essere posti nel primo e secondo grado, mentre tutti i giovani sarebbero posti nel terzo. Ora può avvenire in Torino come in tante altre città, che realmente vi siano dei sostituti i quali godano di un credito maggiore dei loro principali, e che in certo modo la clientela che è devoluta all'ufficio sia devoluta in ragione di quel tale sostituto che si sa essere molto perito, mentre forse il suo principale si trova molto inferiore al medesimo nelle cognizioni legali e nel disbrigo degli affari. Ne verrebbe allora la conseguenza che i clienti dell'ufficio seguirebbero di preferenza il nuovo ufficio del sostituto, che non quello che continuerebbe a tenere aperto l'antico principale.

Eppure il giovine sostituto sarebbe posto nell'ultimo grado e pagherebbe anzi la metà dell'imposta a detto

grado attribuita. E questo non sarebbe l'unico inconveniente, chè il principale, il quale vedrebbe di molto diminuito il suo lavoro e diminuito pertanto il relativo provento, forzatamente verrebbe posto in uno dei primi due gradi.

In questo stato di cose, io credo che sarebbe piuttosto accettabile la proposizione che faceva la Commissione. Io veggio che in certe parti la medesima è anche difettosa, ma parmi preferibile a quella messa innanzi dall'onorevole ministro delle finanze e dall'onorevole Pescatore.

Secondo la proposta della Commissione si fece pagare per i primi anni la metà della tassa dei tre gradi, ai quali possono essere ascritti i nuovi procuratori confusamente coi vecchi. Con ciò si ovvia all'inconveniente assai grave di portare forzatamente i vecchi procuratori nei primi gradi, ed altronde si ha eziandio un riguardo ai giovani, i quali si cimentano in questa carriera.

Per questi motivi adunque io dichiaro che appoggio la proposta fatta dalla Commissione.

PESCATORE. Veramente mi giunge nuova che i vecchi procuratori aspirassero a mettere i nuovi nei primi gradi per annidarsi essi medesimi nel terzo; io per me credo impossibile, quand'anche la legge nulla dichiarasse in proposito, che una Commissione equa potesse adottare questa risoluzione, cioè di collocare i nuovi esercenti nei primi gradi, ed i vecchi negli ultimi.

Dunque è una conseguenza della natura medesima delle cose che i causidici nuovi, non ancora avviati, debbano essere posti negli ultimi gradi, e gli antichi nei primi; tutta la questione verte sul punto se, dovendo i nuovi essere posti nel terzo grado, essi debbano pagare al Governo l'intera tassa assegnata loro; la questione dunque non è tra i procuratori vecchi ed i nuovi, ma bensì tra questi ed il Governo. (*Harità*) Quanto poi al timore esternato dall'onorevole Castagnola, che forse in qualche raro caso possa un nuovo esercente considerarsi come più avviato dell'antico, io credo che, senza ricorrere ad una proposta già abbandonata, l'onorevole Castagnola potrebbe rimediarsi diversamente, vale a dire col proporre all'articolo 2 che tutti coloro che non pagano che la sola metà della tassa non facciano numero nel calcolo di quelli che debbono essere posti nel primo e secondo grado.

Con questa sola disposizione egli raggiunge il suo scopo, il quale potrebbe essere equo in qualche raro caso e presso certi tribunali, forse presso quello di Genova; ma intanto non impedisce a tutto lo Stato, presso gli altri tribunali e Corti d'appello, il beneficio di quella legge, la quale procede secondo equità, e che non solo mette i nuovi nel terzo grado, ma li dispensa dalla metà della tassa.

Dunque l'onorevole Castagnola pensi ai suoi, ma non pregiudichi tutti gli altri. (*Harità*)

CASTAGNOLA. Per quanto l'inconveniente da me allegato, siccome assai bene osservava l'onorevole Pescatore, si verificherebbe sicuramente nel distretto della Corte d'appello di Genova, io credo che si ripeterebbe

anche in altre località, mentre io conosco in Torino procuratori collegiati i quali fanno andare avanti il loro ufficio più per la capacità dei loro sostituiti che per la propria. Io quindi ho parlato in generale, e non in particolare per una località.

Ma lasciamo da parte questa questione; io sono informato da uno spirito conciliante, e siccome trovo che l'emendamento suggeritomi dall'onorevole Pescatore in gran parte ripara all'inconveniente che ho accennato, dichiaro perciò fin d'ora che non ho alcuna difficoltà a valermi del consiglio che mi ha dato e di proporre quella modificazione all'articolo secondo. Non insisterò quindi ora ulteriormente per la proposta che venne in primo luogo fatta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Pescatore, acconsentito dal ministro delle finanze e non accettato però da tutta la Commissione.

Esso è così concepito:

« Però nei primi tre anni di esercizio non pagheranno che la metà della tassa assegnata all'ultimo grado di ciascuna categoria. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Porrò ora a partito l'intero articolo, che sarebbe così espresso:

« I procuratori presso le Corti d'appello ed i tribunali provinciali soggiaceranno al diritto fisso con distinzione di gradi in conformità della tavola qui annessa.

« Però nei primi tre anni d'esercizio non pagheranno che la metà della tassa assegnata all'ultimo grado di ciascuna categoria. »

AMEGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

AMEGLIO. Vorrei proporre un emendamento alla tabella...

Voci. Verrà dopo!

AMEGLIO. La votazione del primo articolo pare porti con sé la votazione della tabella...

PRESIDENTE. Io intendo pure così. Però si può cominciare a votare l'articolo.

AMEGLIO. Se colla votazione del primo articolo non s'intende anche votata la tabella, parlerò dopo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo articolo testè letto, poscia verrà la tabella.

(È approvato.)

Il deputato Ameglio ha facoltà di parlare.

AMEGLIO. Io proporrei che nel fissare i diritti a pagarsi dai procuratori si facesse una distinzione fra i procuratori esercenti nanti i tribunali provinciali di quarta classe e quelli esercenti nanti i tribunali di terza; cioè che, restringendo la quinta categoria della tabella unicamente a questi ultimi, ne venisse aggiunta una sesta concernente i procuratori esercenti nanti i tribunali di quarta classe.

Il mio emendamento è basato sugli stessi principii da cui è partita la Commissione per formare diverse categorie dei procuratori esercenti nanti le diverse Corti di

appello, per distinguere i procuratori esercenti nanti i tribunali di terza classe da quelli esercenti nanti i tribunali di seconda. La base precipua di classificazione dei tribunali, lo riconosce la stessa Commissione, consiste nella quantità ed importanza delle controversie che vi si agitano. Ciò vuol dire che nanti i tribunali di terza classe si agitano cause più importanti ed in maggior numero che nanti i tribunali di quarta; donde la conseguenza che i procuratori esercenti nanti di questi ultimi tribunali ritirano dall'esercizio della loro professione minori proventi di quelli che ritirano i procuratori esercenti nanti i tribunali di terza classe.

Ora, se la tassa deve essere proporzionata ai proventi, e se questi proventi si riconoscono disuguali per le due classi di procuratori di cui io parlo, non saprei come si possa equipararle *assolutamente* nella tassa. Ciò mi pare contrario all'equità ed alla logica. Confido per conseguenza che la Camera vorrà accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Quale è la somma che proporrebbe?

AMEGLIO. Io proporrei lire 100 per il primo grado, 60 per il secondo, e 30 per il terzo.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

BOGGIO, relatore. La Commissione ha creduto di dovere proporre una quinta categoria, e fu facilmente d'accordo col Ministero, in quanto che sembrava giusto che vi dovesse essere una differenza d'imposta fra i procuratori esercenti dinanzi ai tribunali di prima, seconda e terza classe; ma non istimò opportuno di proclamare come base di questa legge un principio matematico, in quanto si dovrebbero fare, non due, ma quattro categorie, una per i procuratori esercenti dinanzi ai tribunali di prima classe, un'altra per quelli esercenti innanzi ai tribunali di seconda, un'altra per quelli dinanzi ai tribunali di quarta.

Inoltre, a rigore, si potrebbe sostenere che dinanzi alle Corti d'appello di Genova e di Ciampieri non si agitano tante cause di sì grande importanza come quelle che si discutono a Casale. In sostanza, se si dovesse procedere con tanta minutezza, non sarebbero più cinque le categorie, ma dovrebbero essere nove o dieci.

Le Commissione ha ritenuto che essendo stabilito che i procuratori esercenti innanzi ai tribunali di terza e di quarta classe paghino un *maximum* di 150 lire e un *minimum* di 50, vi era un margine più che sufficiente per fare sì che nessuno paghi oltre le proprie forze. Dimodochè la Commissione, partendo dal riflesso che l'applicare a rigore matematico il principio emesso dall'onorevole preopinante ci condurrebbe a dover frazionare eccessivamente la tabella, persiste nella proposta come ebbe l'onore di sottoporla alla Camera.

AMEGLIO. Domando la parola.

Io credo, e l'onorevole Boggio lo proclama nella sua relazione, che nel distribuire le imposte, la sola norma il solo riflesso che ci deve guidare è la giustizia; cosicché, riconoscendosi che ciascuno deve concorrere ai pubblici pesi in ragione del profitto che trae dalla profes-

sione, il di cui esercizio gli è dallo Statuto guarentito, e riconoscendosi d'altra parte che i proventi dei procuratori esercenti nanti i tribunali di quarta classe sono minori di quelli che ritraggono i procuratori esercenti innanzi i tribunali di terza classe, non potrei comprendere perchè si voglia insistere ad equipararli nella tassa, contro tutti i principii di giustizia, e tanto più quando col mio emendamento si può facilmente ovviare ad una tale anomalia.

L'onorevole relatore ha detto, se ho ben compreso, che, spaziando la tassa nella quinta categoria della tabella fra un *maximum* di 150 lire ed un *minimum* di lire 50, vi era luogo ad ovviare ad ogni inconveniente. Ma egli s'inganna, a quanto pare. Imperocchè dovendo un dato numero, tanto dei procuratori esercenti nanti i tribunali di terza classe, come di quelli esercenti nanti i tribunali di quarta classe, essere portato nei primi gradi in cui è divisa la quinta categoria progettata dalla Commissione, ognuno vede che, per quanto si possa spaziare nella medesima dalle 150 alle 50 lire, sussisterà sempre l'ingiustizia da me lamentata.

Con questo spaziare dalle lire 150 alle 50 si potrà bensì stabilire una certa proporzione in ragione dei maggiori o minori guadagni dei procuratori esercenti nanti lo stesso tribunale, sia questo di terza o di quarta classe, ma sarà sempre vero che nel sistema della Commissione i procuratori esercenti nanti i tribunali di

quarta classe saranno soggetti alla stessa tassa che quelli di terza, ancorchè gli emolumenti di questi siano maggiori. Io insisto per conseguenza nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Ameglio propone che si faccia una sesta categoria per i tribunali di quarta classe, e per questa si fissino al primo grado lire 100, al secondo lire 60, al terzo lire 30.

Pongo ai voti questa proposta.

(Segue la votazione.)

La votazione essendo dubbia, sarà rinnovata.

BOGGIO, relatore. La Camera è in numero? Mi pare che siamo pochi.

(Segue la ricognizione.)

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, questa votazione si ripeterà domani. Sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione per l'aggiunta al progetto di legge per modificazioni ai diritti di vendita di bevande e derrate ed alla tassa-patenti riguardo ai procuratori;

2° Istituzione di posti gratuiti nei collegi convitti nazionali.